

CONTRATTO ATTUATIVO per l'affidamento dei servizi relativi all'area minori e famiglie per i Comuni del PLUS del Distretto Ghilarza-Bosa:

LOTTO 1 - Servizio Educativo Territoriale, Servizio di ludoteca, assistenza educativa progetto PIPPI e servizio di assistenza scolastica specialistica.

CIG Accordo quadro 716348352D

CIG derivato 7644640C7C

Repertorio n. 47/2018

L'anno duemiladiciotto il giorno cinque del mese di ottobre, in Ghilarza e nella Casa Comunale, avanti a me Dott.ssa Isabella Miscali, Segretario Comunale del Comune di Ghilarza, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblico-amministrativa nell'interesse del Comune, senza l'assistenza di testimoni per avervi le persone intervenute, d'accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono comparse le signore:

1) Anna Maria Rosina Fenu, responsabile del settore servizi alla persona del Comune di Ghilarza (C.F. 00072080955), in nome e per conto del quale dichiara di agire, incaricata della stipulazione dei contratti, ai sensi dell'art. 107, 3° comma, lett. c), del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

2) Maria Paola Bissiri, nata ad Abbasanta (OR) il 8/04/1961 residente in Abbasanta (OR) Via Padre Airoldi n° 19, che agisce in nome e per conto della Cooperativa Sociale A.D.A. - con sede in Ghilarza Via Padre Sotgiu n. 12 (C.F. 00479460958), società mandataria del raggruppamento temporaneo d'impresa "Ighinos" costituito con atto N. 13143 raccolta n. 7810 del 28.09.2018 rogato dal Notaio Sergio Pinna e registrato all'Ufficio del Registro di Oristano al n. 3016 del 01.10.2018, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamato per brevità anche appaltatore.

Premesso che fra le Parti di cui sopra è stato stipulato, con scrittura privata non autenticata, da registrarsi in caso d'uso, un accordo quadro in data 05.10.2018 repertorio n. 059, che si intende integralmente richiamato e riportato passo per passo nel presente contratto anche se materialmente non allegato, per l'affidamento gestionale del servizio in oggetto;

LE PARTI, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue, in conformità ed in esecuzione del suddetto accordo quadro:

Articolo 1. Oggetto del contratto - Il Comune, come sopra rappresentato, affida al raggruppamento temporaneo d'impresa "Ighinos" che, come sopra costituito, accetta, la gestione dei seguenti servizi:

Servizio Educativo Territoriale, Servizio di ludoteca, assistenza educativa progetto PIPPI e servizio di assistenza scolastica specialistica, oggetto del **LOTTO 1**, come dettagliato nel Capitolato, allegato quale parte integrante e sostanziale alla determinazione del Settore Servizi alla persona – Ufficio di PLUS n°50/470 del 28/08/2017.

I predetti servizi sono conferiti ed accettati fra le Parti senza riserve, a tutte le condizioni, modalità di esecuzione ed oneri stabiliti nel già citato capitolato, nonché al progetto oggetto dell'offerta tecnica presentata dal R.T.I. in sede di gara, che si considerano qui richiamati totalmente ed inseriti punto per punto, anche se materialmente non allegati.

Articolo 2. Durata del contratto - Il presente contratto ha validità a decorrere dal 8 ottobre 2018 fino al 30 giugno 2019 ed in ogni caso fino ad esaurimento delle risorse finanziarie a disposizione di seguito elencate.

Articolo 3. Importo del contratto - Le Parti come sopra costituite dichiarano che l'importo complessivo dei servizi ammonta ad **€ 337.975,36** (euro

trecentotrentasettenovecentosettantacinque/36) + IVA 5% per un totale complessivo di € 354.874,14 (euro trecentocinquantaquattrottocentosettantaquattro/14).

L'importo verrà corrisposto a misura in base ai servizi effettivamente resi e richiesti all'appaltatore ed in base all'offerta economica presentata.

Articolo 4. Disciplina contrattuale del rapporto – I servizi sono conferiti dal Comune ed accettati dall'Impresa sotto l'osservanza piena, assoluta ed inderogabile del presente contratto e degli atti nello stesso richiamati, che le Parti stesse, come sopra costituite, dichiarano di ben conoscere e di accettare.

Articolo 5. Coordinatore Centrale dell'Impresa - L'Impresa dichiara che i servizi oggetto del presente atto saranno eseguiti sotto la personale cura, direzione e responsabilità da un referente munito dei requisiti richiesti all'art. 5 del capitolato, il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato al Comune, che potrà essere sostituito in caso di impedimento da altra persona.

Articolo 6. Direttore dell'esecuzione - Il Comune individua quale direttore dell'esecuzione del servizio il responsabile del settore Servizi alla persona, cui competono tutti gli adempimenti previsti all'art. 6 dell'accordo quadro.

Articolo 7. Verifica di conformità - Il Comune e l'Impresa, si obbligano, per quanto di rispettiva competenza, all'espletamento di tutti gli adempimenti, previsti all'art. 14 del capitolato, nonché all'art. 6 dell'accordo quadro, in ordine alle verifiche di conformità sull'esecuzione del servizio. Effettuate con esito positivo le anzidette verifiche, il Direttore dell'esecuzione del contratto rilascerà l'attestazione di regolare esecuzione del servizio.

Articolo 8. Pagamenti – Il Comune provvederà al pagamento del servizio secondo quanto disposto all'art. 13 dell'accordo quadro.

Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e

s.m.i al lotto oggetto del presente contratto è attribuito il CIG di accordo quadro

716348352D ed il CIG derivato **7644640C7C**.

Articolo 9. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva - A garanzia della regolare esecuzione del servizio in oggetto e dell'osservanza di tutte le norme contrattuali, secondo quanto previsto all'art. 19 dell'accordo quadro, l'Impresa ha corrisposto la cauzione tramite polizza fidejussoria n.160808786 del 03.10.2018 rilasciata dall'Agenzia Unipol Sai di Macomer/2444 pari al 5% dell'importo del presente contratto attuativo, per l'importo di Euro 1510,00.

Articolo 10. Copertura assicurativa - L'appaltatore come richiesto dall'art. 16 del Capitolato Speciale, ha depositato le seguenti polizze assicurative:

Polizza n. 725905364/8 rilasciata in data 09/06/2018 dall'Agenzia Allianz SpA di Ghilarza.

Articolo 11. Penali - Il Comune, in caso di inadempienze, applicherà le penali secondo quanto previsto all'art. 7 dell'accordo quadro ed all'art. 11 del capitolato.

Articolo 12. Clausola risolutiva espressa - Il Comune procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, al verificarsi delle fattispecie e con le modalità previste all'art. 15 dell'accordo quadro.

Articolo 13 – Controversie. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, in ordine all'interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto e del rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Oristano.

Art. 14 – Codice di comportamento dei dipendenti. L'appaltatore con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento

dei dipendenti del Comune di Ghilarza approvato con deliberazione G.C. n. 142 del 20/12/2013.

A tal fine si dà atto che l'amministrazione ha trasmesso all'appaltatore copia dello stesso per una sua più completa e piena conoscenza.

L'appaltatore si impegna a rendere edotti dei contenuti dello stesso i propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione da parte della cooperativa degli obblighi di cui al codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Ghilarza costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1546 del c.c.

L'Amministrazione verificata l'eventuale violazione contesta per iscritto al concessionario il fatto assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili procederà alla risoluzione del contratto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 15. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale – Tutte le spese relative o conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa od eccettuata, restano a carico esclusivo della Cooperativa ed in particolare:

1. **Imposta di registro** – ai fini fiscali si dichiara che il contratto per l'affidamento dei servizi di cui trattasi è soggetto all'imposta sul valore aggiunto – IVA – per cui si chiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
2. **Imposta di bollo** - Si applica l'esenzione dell'imposta di bollo ai sensi del D.Lgs. N° 460 del 04.12.1997 art. 17 e dell'art. 27 bis della tabella B allegata al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972.

3. **Diritti di rogito** - I diritti di rogito saranno calcolati sull'importo del contratto attuativo di cui trattasi il cui importo ai fini fiscali è pari ad € 791,92 importo ridotto al 50% in quanto Onlus.

Le parti dichiarano di sottoscrivere il Patto di Integrità approvato con deliberazione G.C. n. 1 del 2/01/2017, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della Legge n. 190/2012.

E, richiesto, io Segretario Comunale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 6 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali lo hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs.vo 7/03/2005 n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013.

In presenza delle parti io Segretario Comunale Ufficiale Rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

Il Responsabile del settore servizi alla persona - *Anna Maria Rosina Fenu*

L'appaltatore - *Maria Paola Bissiri*

Il Segretario Comunale - *Isabella Miscali*